

REGOLAMENTO DELL'EBNAIP

Testo del Regolamento come modificato con verbale
dell'8 luglio 2014, del 3 maggio 2016 e del 4 aprile 2017.

TITOLO I - Funzionamento

ART. 1

Le parti sociali di cui all'art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell'ambito dell'EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

ART. 2

La misura dei contributi per realizzare gli scopi previsti dal CCNL a favore degli Agenti Immobiliari Professionali e dei propri dipendenti, compreso il funzionamento dell'Ente Bilaterale nazionale, sono definiti dal Titolo IV "Funzionamento delle Relazioni Sindacali" del CCNL.

ART. 3

Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni.

Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "QSC" nel foglio paga e nel libro paga.

Le quote a carico degli Agenti Immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile.

Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi devono essere versati trimestralmente, entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio, calcolati rispettivamente sulla retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre sul c/c bancario IBAN:

IT67Y0538703224000035325223

intestato a: Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali (EBNAIP).

Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente unitamente a quelle a proprio carico.

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell'interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

ART. 3-BIS

Per l'agente immobiliare titolare di impresa che si iscrive all'assistenza integrativa senza avere dipendenti: il contributo è pari a € 30 euro al mese.

Nel caso che lo stesso assuma successivamente un dipendente cesserà il versamento di 30 euro mensili e attuerà il versamento di € 12,00 mensili per mantenere l'assistenza integrativa a proprio favore, a condizione che venga corrisposta regolarmente la QSC per il dipendente.

Se l'agente immobiliare titolare di impresa assumerà come primo dipendente un apprendista rientrerà comunque nella casistica di cui all'Art. 3.

Se il datore di lavoro dovesse ritornare in assenza di dipendenti, se vorrà continuare a godere dell'assistenza integrativa, riprenderà a versare € 30,00 mensili.

L'iscrizione dà diritto alle prestazioni previste nel regolamento dell'Ente.

ART. 4

I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.

TITOLO II - Assistenza Integrativa

ART. 5

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni sono le seguenti:

- per i lavoratori dipendenti:
 - infortuni professionali;
 - rimborso ticket in strutture SSN;
 - rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
 - assegno di natalità/adozione;

- per i datori di lavoro:
 - infortuni professionali;
 - rimborso ticket in strutture SSN;
 - rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
 - rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

ART. 6 - Per i lavoratori dipendenti:

A) infortuni professionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 aprile 2017.
Invalidità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 aprile 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00</i>

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

D) prestazioni integrative

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Assegno di natalità/adozione	€ 600,00	Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi

ART. 7 - Per i datori di lavoro:

A) infortuni professionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 aprile 2017.
Invalità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 aprile 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00.</i>

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

ART. 8 - Per i datori di lavoro

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art. 81 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

1. lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 11,00;
dal 21° al 180° giorno € 8,00;
2. lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 8,00;
dal 21° al 180° giorno € 6,00;
3. lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 4,00;
dal 21° al 180° giorno € 3,00.

ART. 9 - Diritto al rimborso

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all'EBNAIP tramite raccomandata o posta elettronica unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall'evento sanitario, con riferimento alla data di recapito della domanda.

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente.

ART. 10 - Corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dai precedenti art. 6,7 e 8, avverrà entro 90 giorni successivi a quello di presentazione o di integrazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti nei casi di incompleto versamento delle quote.

La corresponsione degli indennizzi per decesso e per invalidità permanente è soggetta a denuncia entro un anno dal sinistro da parte del/i beneficiario/i a ITAS MUTUA all'indirizzo e-mail agenzia.romaserfed@gruppoitas.it con le modalità previste nelle condizioni generali della polizza.

Il medesimo indirizzo e-mail può essere fruito per informazioni sulla polizza decesso e invalidità permanente.

La polizza relativa a decesso e invalidità permanente con i massimali indicati in questo Regolamento è in copertura a far data dal 17 maggio 2017.

I sinistri antecedenti a questa data andranno segnalati direttamente all'EBNAIP con riferimento alle condizioni ed ai massimali del Regolamento precedente, sempre con la limitazione di un anno dalla data del recapito della denuncia.

ART. 11 - Decorrenza delle prestazioni

Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.

Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Non sono rimborsate le quote di cui all'art. 8 maturate nei 6 mesi successivi alla data di iscrizione all'EBNAIP.

Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa, a condizione che risultino versati i contributi di cui all'art. 3 per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l'agenzia.

ART. 12 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

ART. 13 - Contabilità

La contabilità delle sezioni può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una apposita convenzione.

ART. 14 - Costi di amministrazione

Le spese di funzionamento e di amministrazione nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell'EBNAIP.

ART. 15 - Gestione finanziaria delle risorse

Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Nella fase iniziale potranno essere gestite direttamente dall'EBNAIP.

ART. 16 - Convenzioni

Il comitato esecutivo dell'EBNAIP potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentano la più funzionale gestione dell'Assistenza Integrativa.

ART.17 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle condizioni e sulle prestazioni individuali sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri.

Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.

Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta da essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatarî comuni delle parti amichevoli compositive, senza alcuna formalità di procedura - entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.

Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione delle loro volontà contrattuali.